

Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n.12223

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Milano, ha dichiarato lo stato di adottabilit  dei minori Za.Sa. ed Za.Sa., avendo rilevato lâ inidoneit  della figura genitoriale paterna nonch  di tutte le figure vicariali inerenti al nucleo familiare. Tuttavia la Corte ha ritenuto opportuno conservare i rapporti tra i minori ed i prozii paterni, nonch  con la nonna materna   in tempi e modi stabiliti dai Servizi territoriali   attesa la sussistenza di una relazione significativa con tali figure, legame ritenuto d ausilio all elaborazione del trauma subito dai minori a causa della morte della madre, uccisa dal padre, se utilizzato nelle modalit  opportune.
2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale di Milano affidato ad un unico motivo di ricorso.
3. La Sig.ra Sa.Da., nonna materna dei minori, ha ritualmente depositato controricorso per Cassazione insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione proposto.
4. I Sig.ri Bh.Mu. e Kh.Am., prozii dei minori, nonch  il Sig. Za.Sa., padre dei minori, hanno depositato controricorso, di cui e avvenuta trattazione separata, dichiarato inammissibile.
5. La Sig.ra Sa.Da. ha depositato, rispettivamente in vista delle udienze del 13.12.2021 e del 08.02.2024, memoria difensiva ex art. 380 bis 1 c.p.c. ed altres  memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione.
6. I Sig.ri Bh.Mu. e Kh.Am. hanno depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilit  del ricorso per Cassazione.
7. Il Sig. Za.Sa., padre biologico dei minori, ha depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilit  del ricorso per Cassazione.
8. Nell unico motivo di ricorso   stata dedotta la violazione degli artt. 7 e ss e 44 e ss della legge 184/1983 per avere la Corte di Appello di Milano innestato illegittimamente sull adozione legittimante le caratteristiche proprie dell adozione mite, con la previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell art. 27 della L. 184/1983.

9. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, cui Ã" stato dato regolare avviso all'udienza del 19.09.2022, Ã" stato tardivamente notificato ed Ã", conseguentemente inammissibile, come giÃ evidenziato nell'ordinanza interlocutoria n. 230 del 2023 di proposizione di eccezione d'illegittimitÃ costituzionale dell'art. 27, terzo comma, l.n.184 del 1983.

10. GiÃ nell'ordinanza interlocutoria di rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza era stato sottolineato il rilievo nomofilattico della questione sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. In particolare, era stata evidenziata la necessitÃ di approfondire il tema della configurabilitÃ nel nostro ordinamento di una pluralitÃ di modelli di adozione anche diversi da quello che determina la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

11. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva condiviso tale valutazione ed aveva evidenziato la particolare importanza della questione che si coglie non solo nella sua novitÃ ma anche nella preminente esigenza di regolare un settore nevralgico della vita sociale (gli orfani dei femminicidi come orfani "speciali") nel quale vengono in gioco i diritti fondamentali della persona minore di etÃ che ha vissuto gravi traumi emozionali. Per questa ragione il P.G. aveva ritenuto che l'art. 27 L. 184/1983, nella parte in cui recita "con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali", meritasse un'attenta riflessione nei casi in cui non vi fossero, come nella specie, regimi giuridici alternativi all'adozione legittimante e nello stesso tempo fosse stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei minori conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine. Il Procuratore Generale aveva sottolineato l'importanza di evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di piÃ radicato con l'aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante.

12. Per le ragioni sopraesposte il PG aveva chiesto, in via principale, l'affermazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c. che temperasse l'assolutezza del divieto contenuta nell'art. 27 L. 184/1983 ed in particolare che si potesse pervenire per mezzo di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma a far salvo il superiore interesse del minore a non recidere, per il suo benessere psicologico, il legame con la famiglia d'origine.

13. In via subordinata era stata sollecitata la rimessione alla Corte Costituzionale, ove il divieto sopra evidenziato non si fosse ritenuto superabile alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, al fine di valutare la tenuta costituzionale di una norma (art. 27 L. 184/1983) in un contesto sociale profondamente mutato, quale quello attuale, dove la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo

frequentemente necessaria, non sempre Ã criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistitaâ.

14. Con lâordinanza interlocutoria n. 230 del 2023, la Prima Sez. Civile della Corte di Cassazione ha prospettato alla Corte Costituzionale, ritenendo che non potesse essere accolta la richiesta principale proveniente dal P.G. di formulazione del principio di diritto nellâinteresse della legge, lâeccezione dâillegittimitÃ costituzionale dellâart. 27, comma 3, L. 184/1983 nella parte in cui stabilisce che con lâadozione legittimante derivante dallâaccertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilitÃ cessino irreversibilmente i rapporti dellâadottato con la famiglia di origine estendendo il divieto ai parenti entro il quarto grado. La Corte rimettente non ha ritenuto che la norma, cosÃ come formulata, potesse condurre alla valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non recidere i legami con il nucleo parentale di origine, secondo le modalitÃ stabilite in via giudiziale e che tale impedimento non fosse costituzionalmente legittimo.

15. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha diversamente stabilito che âsulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identitÃ, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente lâinteresse dellâadottato a non subire lâulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuitÃ con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identitÃ â. Ha, inoltre, precisato che lâassolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo che, invece, presenta il margine di flessibilitÃ sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore.

16. CiÃ induce il Collegio, ribadita lâinammissibilitÃ del ricorso, ad accogliere la richiesta formulata in via principale dal Procuratore Generale ed a formulare, sulla base delle rilevanti e precise indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale il principio di diritto nellâinteresse della legge.

17. Eâ stato evidenziato, nella sentenza n. 183 del 2023, che lâart. 27, terzo comma, l. n. 184 del 1983 non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi.

Lâinterpretazione adeguatrice della norma, da collocare allâinterno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dellâart. 8 CEDU nonchÃ di rilevanti principi contenuti nella l. n. 184 del 1983, quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita lâassolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle

relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono.

18. In conclusione, dichiarata l'inammissibilità del ricorso deve essere formulato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, c.3, c.p.c.:

L'art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali.

19. Le spese processuali, data assoluta novità della questione giuridica devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell'interesse della legge: L'art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. Compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.

Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

Supporto Alla Lettura :

ADOZIONE

L'adozione è il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

La **Legge n. 184 del 1983**, riformata dalla **Legge n. 149/2001**, disciplina l'istituto giuridico dell'adozione, ponendo in primo piano l'interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.

Sono previste le seguenti tipologie di adozione:

- **ADOZIONE NAZIONALE:** adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano.
- **ADOZIONE INTERNAZIONALE:** adozione di un bambino in stato di abbandono che si trova all'estero, in paesi con cui sono in vigore trattati internazionali o bilaterali con l'Italia e in cui operano associazioni autorizzate e certificate che fanno da tramite tra la coppia e le istituzioni del paese stesso (Enti Autorizzati).
- **ADOZIONE DI MAGGIORENNE:** riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia dell'adottante;
- **ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI:** tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (art. 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83). Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I requisiti essenziali al fine di dar luogo all'adozione sono:

- la dichiarazione dello **stato di abbandono** di un minore
- l'**idoneità dei coniugi** ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato. L'adozione vera e propria è preceduta dall'**affidamento preadottivo** e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo **stato di figlio legittimo** degli adottanti. **art.6 della Legge n. 184/83** stabilisce che l'adozione è consentita a **coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni**, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano **convissuto in modo stabile e continuativo** prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli

Giurispedia.it